

**STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO
SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI**

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: *lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it*

CIRCOLARE 3/2018

Genova, 22/01/2018

Oggetto: SGRAVIO CONTRIBUTIVO 2018 PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI

La legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha introdotto un incentivo contributivo a favore dei datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2018 assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Tale incentivo consiste in una riduzione del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile e per un periodo di 36 mesi.

Sono agevolabili le assunzioni di lavoratori che non abbiano compiuto il 35° anno di età nel 2018 (dal 2019 il limite di età scende a 30 anni) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono in ogni caso ammessi all'agevolazione i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato professionalizzante, qualificante o di alta formazione.

Pertanto, se il lavoratore è già stato assunto con contratto a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa non può essere destinatario dell'incentivo; l'unica eccezione è rappresentata da una precedente assunzione con contratto di apprendistato da parte di altro datore di lavoro che non abbia portato ad una successiva qualificazione al termine del periodo formativo.

Lo sgravio contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Condizioni per la fruibilità

Per usufruire dell'incentivo, il datore di lavoro deve:

- rispettare i principi generali di fruizione degli incentivi, previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- non aver proceduto, nei sei mesi precedenti la data di assunzione agevolata, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Qualora il datore di lavoro proceda, nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore agevolato o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, l'INPS provvederà alla revoca dell'incentivo ed al recupero del beneficio già fruito da parte dell'azienda, non comportando alcun effetto nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumeranno il lavoratore per il periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero.

Portabilità dell'agevolazione contributiva

Se il lavoratore usufruisce di una parte dell'esonero, in caso di una nuova assunzione a tempo indeterminato da parte di altri datori di lavoro privati, può avvalersi del beneficio per il periodo residuo utile alla piena fruizione indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Apprendistato

La decontribuzione si applica, per un periodo massimo di 12 mesi e sempre nel limite massimo di 3.000 euro, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione.

In questo specifico caso, l'agevolazione decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza dell'ulteriore beneficio contributivo previsto in caso di qualificazione al termine del periodo di apprendistato (in pratica si applica dal tredicesimo mese successivo alla qualificazione del rapporto di apprendistato).

In questo caso è preclusa la possibilità di usufruire dell'agevolazione contributiva da parte di altro datore di lavoro, qualora il rapporto cessi durante il periodo incentivato.

Inoltre, non si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi ed il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nella medesima unità produttiva.

Trasformazione da contratto a termine

L'agevolazione contributiva si applica anche nei casi di trasformazione, sempre dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

Ex studenti

L'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è totale, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

- studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30%:
 - a. delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della Legge 107/2015;
 - b. del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del Decreto Legislativo n. 226/2005;
 - c. del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo 11 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008;
 - d. del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;

- studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato di primo o di terzo livello.

Viene pertanto abrogato l'esonero contributivo per assunzione sistema duale, previsto dalla legge di Bilancio 2017.

Auspucando di aver fatto cosa gradita andando a ribadire l'argomento, precisando che ad oggi siamo ancora in attesa della circolare INPS che andrà a specificare ulteriormente le condizioni dell'incentivo in oggetto, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri**